

EMERGENZA COVID-19 – D.L. “RISTORI TER” N. 154 DEL 23.11.2020 – FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

AVVISO AI CITTADINI E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA

Art. 1 - Requisiti di accesso

L'Avviso è rivolto a tutti i cittadini in possesso congiuntamente di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Casacalenda;
- b) appartenere ad un nucleo familiare* privo di reddito, oppure appartenere ad un nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del DPCM 25 ottobre 2020;
- c) non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione e Indennità di disoccupazione), il cui valore complessivo mensile è superiore ad € 200,00 nel caso composto da 1 sola persona, ad € 300,00 nel caso composto da 2 persone, ad € 400,00 nel caso composto da massimo 4 persone e ad € 600,00 nel caso composto da oltre 4 persone.

**Per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal quadro A della DSU presentata ai fini ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013.*

Art. 2 - Valore ed erogazione del buono spesa

Il buono spesa è erogato una tantum per un importo massimo di € 400,00 e minimo di € 200,00, in relazione alla composizione del nucleo familiare, e precisamente secondo i seguenti parametri:

nucleo familiare composto da 1 sola persona	€ 200,00
nucleo familiare composto da 2 o più persone e senza figli	€ 250,00
nucleo familiare con 1 figlio a carico;	€ 300,00
nucleo familiare con 2 figli a carico;	€ 350,00
nucleo familiare con 3 o più figli a carico;	€ 400,00

Il buono spesa è costituito da ticket del taglio di € 25,00, è spendibile più volte e fino ad esaurimento del suo valore in uno degli esercizi commerciali appositamente convenzionati con il Comune di residenza.

Non è consentito l'acquisto di alcolici.

I ticket sono rilasciati in formato cartaceo dal Comune di residenza, da ritirare personalmente previa istruttoria delle domande a seguito di apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casacalenda.

Il ritiro materiale dei ticket equivale ad accettazione del beneficio. In caso contrario, si procederà al depenamento definitivo dalla graduatoria dei beneficiari e al consequenziale scorrimento di quest'ultima.

Art. 3 - Graduatoria e criteri di precedenza

Il buono spesa sarà concesso esclusivamente ai nuclei familiari collocati in posizione utile nella graduatoria dei beneficiari, ovvero fino alla concorrenza massima del budget disponibile pari ad € 16.993,77. Nel caso in cui le risorse impegnate non riescano a soddisfare tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di accesso, l'Ente comunale si riserva la possibilità di incrementare il relativo importo con ulteriori fondi Covid.

L'Ufficio competente del Comune, effettuata l'istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione ed in ordine decrescente di punteggio (dal punteggio più alto a quello più basso):

Criterio di Valutazione	Punteggio
Nucleo familiare che non ha mai usufruito di questa tipologia di contributo (tale situazione sarà verificata dall'ufficio comunale)	7
Composizione del nucleo familiare	
nr. 1 componente	1
nr. 2 o più componenti senza figli	2
nucleo familiare con 1 figlio a carico	4
nucleo familiare con 2 figli a carico	6
nucleo familiare con 3 o più figli a carico	8
Situazione reddituale	
Nucleo familiare privo di reddito	10
Nucleo familiare mono reddito il cui titolare di reddito ha subito sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del DPCM 25 ottobre 2020.	4
Nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del DPCM 25 ottobre 2020.	2

A parità di punteggio sarà data precedenza ai nuclei familiari non percettori delle seguenti misure di sostegno pubblico, ed in subordine a quello con più figli a carico:

- cassa integrazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per effetto del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020 e del D.L. "RISTORI TER" N. 154 del 23 novembre 2020;
- indennità di disoccupazione precedentemente riconosciuta, ovvero non riconosciuta per effetto del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020 e del D.L. "RISTORI TER" N. 154 del 23 novembre 2020;

- reddito di cittadinanza.

n.b.

Le operazioni di controllo sul possesso di requisiti di accesso, dichiarati dal richiedente nella domanda di concessione, saranno effettuate d'ufficio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto, l'Ufficio competente dell'Ente si riserva di chiedere ai beneficiari, in qualsiasi momento, la certificazione ISEE e relativa DSU.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

I cittadini, in possesso dei requisiti di accesso, possono presentare domanda, utilizzando, a pena di esclusione, il relativo modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A), scaricabile dal sito del Comune di Casacalenda nella homepage oppure disponibile presso l'ufficio amministrativo del Comune.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 19 dicembre 2020 ore 14.00 (consegna a mano) e ore 24:00 (pec).

Modalità di presentazione inoltrata al seguente indirizzo PEC: info.casacalenda@pec.it esclusivamente in formato PDF;

oppure

consegnata a mano presso gli uffici comunali (piano terra – Protocollo e Anagrafe)

Alla domanda, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, la copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

Saranno considerate inammissibili le domande:

- prive dei requisiti di accesso di cui all'articolo 1 del presente avviso;
- prive della documentazione allegata richiesta;
- presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.

L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 2 gg. dalla data di richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa amministrazione, esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda di ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell'indirizzo di posta elettronica non consentirà a questa amministrazione di ricorrere all'eventuale procedura del soccorso istruttorio innanzi specificata.

PER INFORMAZIONI E' POSSIBILE RIVOLGERSI
All'ufficio Amministrativo 0874/841237